

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 1995

relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla compartecipazione e sullo sviluppo

(95/129/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 113 e 130 Y, in connessione con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che, a norma dell'articolo 130 U del trattato, la politica della Comunità nel settore della cooperazione allo sviluppo favorisce lo sviluppo economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, l'inserimento armonioso e progressivo di questi ultimi nell'economia mondiale e la lotta contro la povertà in detti paesi;

considerando che occorre che la Comunità approvi, per il conseguimento dei suoi obiettivi nel campo delle relazioni esterne, l'accordo di cui alla presente decisione,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica democra-

tica socialista dello Sri Lanka sulla compartecipazione e sullo sviluppo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di cui all'articolo 26 dell'accordo.

*Articolo 3*

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nella commissione mista di cui all'articolo 20 dell'accordo.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 1995.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. GIRAUD

<sup>(1)</sup> GU n. C 86 del 23. 3. 1994, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU n. C 18 del 23. 1. 1995.